

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Consiglio Nazionale P. I.

Una brutta figura

Abbiamo appreso che il Consiglio di disciplina per il personale docente (sezione del Consiglio Nazionale della P. I.) ha convocato a Roma per i primi di dicembre tutti i professori dell'Istituto tecnico "Buonarrotti" di Arezzo, rei di aver — all'inizio del 1991 — scioperato per le attività non di insegnamento con la conseguenza di aver effettuato con ritardo gli scrutini del primo quadrimestre.

E' il caso di dire che siamo arrivati al capolinea! Alcuni colleghi vengono inquisiti dal Provveditore agli Studi non sulla base di una violazione di legge ma perchè non hanno fatto nei tempi fissati gli scrutini quadrimestrali, per aver aderito ad una azione sindacale indetta dalla F.I.S.

Siamo di fronte al fatto gravissimo che la sezione competente (disciplinare) del Consiglio Nazionale della P. I., organo formato da docenti eletti in liste costituite o sponsorizza-

te dai cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi (CGIL - CISL - UIL - SNALS) non solo ritiene di dover dar seguito ad un procedimento basato sul nulla e quindi di non archiviarlo, ma costringe trenta professori ad interrompere le lezioni per farli venire a Roma e sentirli.

Ma sentirli su cosa? Su tutta questa storia che ha dell'incredibile ci eravamo abbondantemente soffermati su questo

nostro giornale del mese di maggio, proprio perchè volevamo mettere in luce una vera e propria azione di terrorismo psicologico basata sull'arroganza del potere politico-amministrativo, visto che nei loro confronti — lo ripetiamo — è stato iniziato un procedimento disciplinare senza che gli sia stata contestata la violazione di una precisa norma di legge. Si tratta di una, fin troppo evidente, vera e propria azione persecutoria, messa in atto dal Ministero della P.I. (con l'avallo del Provveditore agli Studi) che non da oggi — purtroppo — interpreta, disfa e legifera a proprio uso e consumo. La storia del riconoscimento delle libertà sindacali alla FIS (forse un gior-

Agostino SCARAMUZZINO

(continua in quarta pagina)

MOBILITA' PERSONALE DIRETTIVO

Pubblichiamo qui di seguito il testo del protocollo d'intesa fra il Ministero della P.I. e le OO.SS. riguardante il diritto del personale direttivo nominato in sede provvisoria a chiedere il trasferimento. Finalmente viene cancellato l'assurdo divieto sancito dal comma 11 dell'art. 6 dell'O. M. 2 marzo 1984 e successive integrazioni e modificazioni. Già da tempo la FIS aveva rilevato l'arbitrio e sostenuto l'impegno del Coordinamento dei Presidi idonei, di cui ha ospitato sul numero del dicembre 1990 di "Scuola e Lavoro" il testo della richiesta di modifica dell'Ordinanza inviata al Ministro della P.I.

Continuerà la battaglia della FIS a sostegno delle proposte del Coordinamento, a partire da quella per la modificazione della legge su gli incarichi di Presidenza in modo che si giunga in tempi rapidi alla nomina dei Presidi idonei in base a graduatorie regionali.

PROTOCOLLO D'INTESA MOBILITA' PERSONALE DIRETTIVO

Il giorno 12 novembre 1991 si sono incontrate, presso il Ministero della pubblica istruzione, la delegazione dell'amministrazione di cui al D.M. 11 maggio 1991 e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito nel D.P.R. n. 399/1988, per concordare le proposte di modifica da apportare all'O.M. 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernente i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie del personale direttivo della scuola.

Le parti, dopo ampio esame e discussione, hanno convenuto quanto segue: a norma dell'articolo 3 della legge n. 120/91, viene riconosciuta nell'O.M. 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle precedenze già previste dall'art. 6 bis, una precedenza assoluta per i trasferimenti tra comuni della provincia di titolarità e tra comuni di province diverse, del personale direttivo privo di vista. Analoga precedenza viene riconosciuta per i passaggi e le assegnazioni provvisorie dello stesso personale.

Per esigenze di omogeneizzazione con il personale docente, è ammesso a partecipare al movimento dei trasferimenti e dei passaggi, il personale direttivo nominato su sedi provvisorie, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 357/89, convertito con modificazioni, in legge n. 417/89.

I trasferimenti avranno luogo dopo i trasferimenti del personale direttivo già titolare di sede definitiva.

Al personale direttivo nominato su sede provvisoria che non consegue il trasferimento a domanda, sarà assegnata la sede definitiva sulle sedi residue dopo l'effettuazione dei trasferimenti e dei passaggi secondo l'ordine di inclusione nella graduatoria di merito in base alla quale ha ottenuto la nomina in ruolo e potrà partecipare all'assegnazione provvisoria.

Si concorda di sostituire l'art. 14 come segue: la sottoscrizione delle dichiarazioni personali, ove richiesta, deve essere autenticata a pena

Piacenza

PREMIATO L'IMPEGNO

Ancora una vittoria riportata dalla presenza e dalla vigilanza del Sindacato Sociale Scuola di Piacenza, contro la soppressione delle scuole medie, minacciate dalla scure della "razionalizzazione" del Provveditore o da decisioni velleitarie e disinformate di Giunte municipali.

E' il caso, l'ultimo in ordine di tempo, della scuola media Faustini, scuola di centro storico, il cui edificio doveva, secondo una determinazione di Giunta dello scorso mese di maggio, essere destinato a un non meglio specificato "centro giovanile", ovvero come sede dello istituto storico della Resistenza. La mobilitazione dei docenti, rappresentati, fra gli altri, in un incontro con il Sindaco dal prof. Francesco Mastrantonio, e delle famiglie ha determinato un mutamento di rotta da parte della Giunta: la scuola continuerà a funzionare, non sarà soppressa. E' salvo il posto di lavoro di docenti e di personale ATA altrimenti destinati a vagolare per la provincia. Il risultato fa il paio con la riapertura della scuola media di Calendasco (ne abbiamo dato notizia in un numero precedente del

giornale): il Ministro è tornato sui suoi passi e ha sospeso il decreto di soppressione: salvati posti di lavoro e garantito il diritto all'istruzione per i giovani del paese. In questo caso l'azione del Sindacato scuola è stata più incisiva, giungendo a proclamare, primi in provincia sotto il giogo della nuova legge, uno sciopero di due giorni. E non a caso una massiccia adesione a quello sciopero provinciale, e tutto nostro, è venuta proprio dai colleghi della Faustini che hanno in quella occasione espresso quella solidarietà e anticipato quella determinazione alla lotta che li avrebbe coinvolti dopo pochi mesi.

Ma prima ancora di Calendasco un'altra scuola è stata "salvata" dalle scelte della Giunta: la "Visconti", sempre del capoluogo. E la ricetta è sempre la stessa: la scuola e il sindacato, nei suoi uomini, con le sue idee, solidali con la popolazione. Oggi a cinque anni di distanza la Visconti ancora accoglie i ragazzi del quartiere.

L'ultimo anello di questa catena, o meglio, il primo, è costituito dalla scuola media di Travo: da sopprimere secondo le dichiarazioni del Provveditore in seno alla Commissione ex art. 24. Da mantenere, secondo il rappresentante del Sindacato Sociale, preside Mariscotti, che abbandonò per protesta la seduta ponendosi in contatto con la dinamica amministrazione comunale di quel paese: oggi Travo è ancora funzionante.

E la costellazione degli altri sindacati scuola? E' sempre stata a guardare. L'asserita centralità della scuola, da slogan sindacale è stata tramutata in realtà solo dal S.S.S., nè poteva essere altrimenti: per essere determinati nei confronti del potere politico e burocratico occorre da questi essere indipendenti: e la misura della indipendenza è la profondità delle radici che ci uniscono al paese reale e al popolo e che danno vigore e legittimità alla nostra buona battaglia sindacale.

Giovanni MARISCOTTI

(continua in quarta pagina)

Ringraziamento agli elettori

Al momento di andare in macchina non sono ancora pervenuti i risultati elettorali relativi allo spoglio nei grandi Provveditorati, possiamo però - fin d'ora - affermare che le liste FIS hanno avuto un notevole successo.

Desideriamo - alla luce dei risultati raggiunti - ringraziare tutti gli iscritti e gli amici che hanno votato le liste della FIS. Ci è gradita l'occasione per formulare a tutti i migliori auguri per le prossime festività.

SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE

Triennio 1992-1995

C. M. n. 332 e O. M. n. 331 del 30 ottobre 1991

Prospetto riepilogativo delle principali scadenze con le rettifiche di cui alla C. M. n. 376 e O. M. n. 375 del 30 novembre 1991.

Presentazione domande: dal 20 gennaio al 19 febbraio

Pubblicazione graduatorie provvisorie:

Scuola materna	30 maggio
Scuola elementare	30 maggio
Scuola secondaria	10 giugno

Pubblicazione graduatorie definitive:

Scuola materna	10 luglio
Scuola elementare	10 luglio
Scuola secondaria	20 luglio

Affissione avviso per la convocazione per le nomine: 1 settembre.

MINISTERIALI

per le prove scritte o pratiche, hanno diritto di partecipare ad un turno di convocazione successivo se fanno preventivamente presente alla commissione giudicatrice, con apposita tempestiva comunicazione, di essere stati convocati in precedenza per altri concorsi negli stessi giorni.

L'ammissione al turno successivo resta comunque condizionata alla preventiva esibizione da parte del candidato di un certificato attestante l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali che hanno determinato il rinvio del turno.

8) I candidati che nel corso degli esami riporteranno in una delle prove scritte o pratiche un punteggio inferiore alla sufficienza non possono sostenere le prove successive. Per la determinazione del punteggio corrispondente alla sufficienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 19 e 20, del bando di concorso.

9) Per le prove scritte con svolgimento a turni ciascuna commissione predisporrà un numero di tracce pari a quello dei turni programmati, più due: da ogni turno assegnerà la prova scritta per sorteggio, sicché anche per i candidati dell'ultimo turno potrà essere effettuato il sorteggio con tre tracce disponibili. 10) Si richiamano le particolari precisazioni nell'allegato A del calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie Speciale - n. 25 del 29 marzo 1991.

11) Relativamente ai concorsi per cattedre di:

- armonia e contrappunto;
- armonia e contrappunto;
- fuga e composizione;
- fuga e composizione;
- teoria, solfeggio e dettato musicale;
- composizione polifonica vocale;
- direzione d'orchestra;
- musicale corale e direzione di coro;
- musica sacra;
- strumentazione per banda;
- esercitazioni orchestrali;
- organo complementare e canto gregoriano

il calendario delle prove sarà pubblicato il 20 marzo 1992 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Eventuali ulteriori comunicazioni o rettifiche relative al presente calendario, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1992.

UTILIZZAZIONI E COMANDI LEGGE 270/82, LEGGE 66/86 E D.P.R. 309/90

Circolare n. 343 dell'8 novembre 1991: Utilizzazioni, comandi previsti da norme di legge speciali, mantenimento ad esaurimento (art. 14/X comma, 18/I comma e 63/IV comma della legge 20 maggio 1982, n. 270; e articolo unico della legge 7 marzo 1986, n. 66; art. 105 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990). Proposte per l'anno scolastico 1992/93.

Con la presente circolare vengono fissate, per l'anno scolastico 1992/93, le norme procedurali cui attenersi per la formulazione delle proposte dirette alle utilizzazioni

del personale direttivo e docente di ruolo, ai comandi previsti da norme di legge speciali, alle eventuali conferme delle posizioni di mantenimento ad esaurimento, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14, decimo comma, dell'art. 18, primo comma e dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270, dell'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n. 66 che ha modificato il penultimo comma lo stesso art. 14, nonché del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

Al fine di consentire una tempestiva adozione dei relativi provvedimenti dispositivi, resa necessaria dall'esigenza di reperire i posti di fatto lasciati disponibili dal personale utilizzato, comandato e mantenuto ad esaurimento in tempo utile per le operazioni di trasferimento annuale previste dall'art. 10 della legge n. 326/84, il termine entro il quale gli organismi responsabili delle istituzioni interessate dovranno inviare tutte le proposte in oggetto, relative all'anno scolastico 1992/93, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di scuola di appartenenza del personale medesimo, viene fissato al 15 gennaio 1992.

Entro la medesima data saranno contestualmente inviate le relazioni illustrative sull'attività svolta, sia dal personale utilizzato, nel corrente anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, sia da quello in atto mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63.

Utilizzazioni (art. 14, decimo comma)

Le proposte dirette alle utilizzazioni previste dall'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/82, possono essere formulate dagli organismi specificamente elencati nello stesso articolo (organi centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, enti ed associazioni con personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico) e debbono riferirsi a programmi di ricerca o iniziative nel campo educativo scolastico, che siano finalizzati al perseguimento di obiettivi di rilevante interesse per la scuola.

Ai sensi dell'art. 105, settimo comma, del Testo Unico - D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 — possono, altresì, formulare proposte gli enti e le associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossico-dipendenti e che risultano iscritti agli albi regionali o a quelli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto particolarmente concerne gli aspetti formali e sostanziali cui attenersi nella formulazione delle proposte in questione, si fa espresso riferimento alla Ordinanza Ministeriale 26 maggio 1983, salvo per il termine stabilito per la presentazione delle richieste stesse, come sopra modificato (15 gennaio 1992).

Ai fini della corretta applicazione delle riferite disposizioni contenute nell'O.M. 26 maggio 1983, si ritiene opportuno richiamare gli elementi da indicare nella proposta di utilizzazione:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione ovvero del settore che cura l'attività;

b) il tipo di programma o di iniziativa attivata o che si intende attivare;

c) l'obiettivo perseguito; d) il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione: il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca o per l'iniziativa;

e) i titoli specifici e la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

g) il periodo di durata del progetto in relazione alle finalità perseguite;

h) la durata temporale della utilizzazione richiesta.

Si ritiene opportuno far presente che le possibili aree di impiego del personale destinatario delle utilizzazioni previste dall'art. 14 in oggetto, considerate dall'Amministrazione di particolare interesse per la scuola, sono individuate in linea di massima nei seguenti settori:

— ricerca educativa e didattica in riferimento anche alla sperimentazione interdisciplinare;

— aggiornamento dei docenti;

— processi innovativi dei vari settori scolastici;

— attività, anche collaterali, in favore degli alunni che presentino particolari problemi di apprendimento e di integrazione;

— attività riguardanti la dispersione scolastica, l'orientamento, l'educazione ambientale e l'integrazione europea;

— interrelazioni con il mondo del lavoro;

— prevenzione delle tossico-dipendenze, recupero scolastico ed acquisizione di esperienze educative anche presso le Comunità di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossico-dipendenti.

Sulla base di tali orientamenti ed attesi anche i noti limiti del contingente numerico fissato dallo stesso art. 14, la valutazione delle proposte presentate al Ministero ai fini della determinazione delle utilizzazioni da disporre dovrà in particolare, avere riguardo alla preminenza ed attualità dei problemi più aderenti all'evolversi delle esigenze dell'organizzazione educativa del servizio scolastico, nonché alle strutture ed ai metodi con cui gli organismi richiedenti si propongono di operare per un migliore risultato degli obiettivi proposti.

Le proposte di utilizzazione presso Enti e Associazioni per la riabilitazione e l'inserimento dei tossico-dipendenti possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma V dell'art. 105 del Testo Unico - D.P.R. n. 309 del 10 ottobre 1990.

Si rammenta che debbono essere contestualmente inviate anche all'Ufficio Studi e Programmazione le proposte di utilizzazione di personale all'interno dei gruppi di studio costituiti presso gli Uffici scolastici

provinciali, regionali e interregionali, con l'espressa indicazione dei docenti da assegnare indistintamente ciascun gruppo e per le varie finalità. Si precisa, nel contempo, che, limitatamente ai gruppi di studio per l'aggiornamento e la sperimentazione, potranno essere avanzate, se del caso, esclusivamente delle richieste di conferma del personale già utilizzato nel corrente anno scolastico, e sempre per la medesima attività, a norma del citato art. 14.

Gli organismi richiedenti dovranno corredare le proposte di utilizzazione da inviare in duplice copia, con una scheda redatta parimenti in duplice copia, per ogni singola persona richiesta, che deve essere conforme al modello, di cui si allega fac-simile.

Si raccomanda la massima attenzione ed esattezza nella compilazione delle indicazioni del modulo, diviso in due parti:

Sez. I — da compilarsi a cura dell'istituzione aventi titolo a richiedere le utilizzazioni stesse ai sensi del citato art. 14 e ai sensi dell'art. 105 del Testo Unico - D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Questa sezione deve essere firmata in modo leggibile dal responsabile dell'ufficio richiedente.

Sez. II — da compilarsi a cura direttamente della persona interessata, deve essere vistata, per convalida delle dichiarazioni in essa riportate, dal Capo d'istituto o scuola di titolarità o di attuale assegnazione, se si tratta di docenti, dal Provveditore agli Studi, se si tratta di personale direttivo. La firma dell'interessato è intesa anche come implicita accettazione della utilizzazione proposta.

In proposito, si ritiene utile precisare che detta scheda ha solo funzione di sintetico supporto informativo. Pertanto essa non sostituisce e nemmeno esaurisce il progetto di programma o di iniziativa che l'organismo proponente è tenuto, comunque, ad illustrare in dettaglio nel contesto della proposta: fornendo tutti i possibili elementi conoscitivi (contenuto e finalità, particolare attitudine professionale del personale richiesto, mezzi e modalità per la realizzazione dei progetti ecc...) atti a consentirne una ponderata valutazione.

Si raccomanda, altresì, ai Provveditori agli Studi di astenersi dall'inoltrare al Ministero, sia per debito d'ufficio, sia con parere favorevole, istanza e schede compilate unilateralmente da singoli aspiranti. Queste infatti in assenza di una corrispondente, formale proposta dell'organismo eventualmente interessato ad avvalersi della collaborazione di tali aspiranti non possono in alcun modo essere prese in esame.

Parimenti non dovranno essere inoltrate al Ministero richieste riferite ad aspiranti che abbiano goduto della utilizzazione di cui all'art. 14, più volte citato, ininterrottamente per il sessennio dal 1986/1987 al 1991/1992, tenuto conto di quanto dispone l'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n. 66.

Entro la data sopra indicata del 15 gennaio 1992, contestualmente ma separatamente da una eventuale proposta di rinnovo e, comunque, anche nel caso non si faccia luogo a tale richiesta, dovranno essere, altresì, inviate al Ministero singole relazioni che illustrino l'attività svolta dal personale in atto utilizza-

to ai sensi dell'art. 14, nonché i risultati ottenuti, riferiti, ovviamente, allo stato di attuazione del programma di ricerca o delle iniziative che gli organismi presso cui lo stesso personale è assegnato si sono proposti di realizzare.

Comandi previsti da norme di legge speciali (art. 18; primo comma).

Gli organismi legittimati dalle vigenti disposizioni a beneficiare di comandi di personale di ruolo della scuola in base alle norme di leggi speciali, ammesse dall'art. 18, primo comma, della medesima legge n. 270, dovranno inoltrare le relative proposte ai rispettivi uffici del Ministero da cui amministrativamente dipende il personale medesimo, entro la data sopra indicata del 15 gennaio 1992.

Nelle proposte dovranno essere indicate con esattezza:

— la sede presso cui il personale richiesto sarà chiamato a svolgere la propria attività;

— le generalità del personale medesimo;

— qualifica e materia d'insegnamento;

— scuola o istituto di titolarità al 1 settembre 1991;

— decorrenza eventuale comando precedente.

Mantenimento ad esaurimento nei compiti svolti (art. 63, quarto comma)

Gli enti e le amministrazioni statali e pubbliche che si avvalgono dell'opera del personale di cui ai commi primo e terzo dell'art. 63 della legge n. 270, mantenuto ad esaurimento nei compiti svolti nell'anno scolastico 1981/82 ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, dovranno inviare congiuntamente ai competenti uffici del Ministero, entro la data sopra indicata del 15 gennaio 1992;

— una dettagliata relazione sull'attività svolta dai singoli interessati, sui risultati finora conseguiti, nonché sugli obiettivi che restano eventualmente ancora da perseguire, al fine di fornire all'Amministrazione puntuale elementi di valutazione sulle esigenze di sussistenza o meno dell'impiego di detto personale;

— eventuale proposta di conferma negli stessi compiti anche per l'anno scolastico 1992/93, previo, s'intende, assenso degli interessati, qualora gli organismi medesimi ravvisino la necessità di continuare i programmi avviati attraverso la collaborazione del personale in atto mantenuto ad esaurimento.

In considerazione del fatto che la normativa sopra ricordata, in materia di disponibilità di sedi ai fini dei trasferimenti annuali imporrà necessariamente di dover limitare l'accoglimento di eventuali istanze di rinuncia, si raccomanda agli organismi interessati di accertarsi della reale disponibilità del personale di cui chiedono di avvalersi per il prossimo anno scolastico.

Il personale in atto utilizzato, comandato o mantenuto ad esaurimento che non riceva comunicazione della conferma del provvedimento di cui fruisce anche per l'anno scolastico 1992/93, dovrà rientrare nella propria sede di titolarità alla data di inizio del nuovo anno scolastico: 1 settembre 1992.

LEGGE N. 383

LEGGE 27 NOVEMBRE 1991, N. 383. — "Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva";

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

"Art. 97-bis (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti

per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 94".

Art. 3.

1. al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole "la sanzione di cui alla lettera d) dell'articolo 94" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'articolo 94".

Art. 4.

1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'articolo 97-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto del decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Misasi, Ministro della pubblica istruzione.

Visto, il Gardasigilli: Martelli

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 94 del D.P.R. N. 417/1974, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, a seguito della integrazione disposta dalla presente legge, risulta essere il seguente:

"art. 94 (Sanzioni). — Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- d) la destituzione.

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".

Nota all'art. 2:

— L'art. 97 del citato D.P.R. N. 417/1974 determina le infrazioni per le quali è inflitta la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; l'art. 97 bis, ora introdotto, determina le infrazioni per le quali è inflitta la nuova sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi con successiva utilizzazione in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva.

— L'art. 102 del citato D.P.R. n. 417/1974 così recita:

"Art. 102 (Riabilitazione). — Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva".

Il termine per la riabilitazione è prolungato a cinque anni quando sia stata inflitta la nuova sanzione di cui alla lettera c-bis dell'art. 94.

Nota all'art. 3:

— L'art. 104 del citato D.P.R. n. 417/1974, coordinato con quanto disposto dalla presente legge, assume il seguente testo:

"art. 104 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione). — Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:

- a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
- b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Compente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente".

Nota all'art. 4:

— Il decimo comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 prevede un contingente di posti per l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo o docente di ruolo presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

MOBILITA'

(dalla prima pagina)

La tabella di valutazione dei titoli viene così integrata:

— esigenze di famiglia: il punteggio previsto dalla lettera D (nei trasferimenti a domanda o d'ufficio e nell'assegnazione provvisoria) viene riconosciuto anche per i figli "tossicodipendenti".

— anzianità di servizio: per ogni anno di servizio prestato nel ruolo direttivo diverso da quello di

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 18/12/1991 - Stampato il 21/12/1991

attuale titolarità: punti 3.

— titoli: A) per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo: punti 3.

B) per diploma post-universitario di perfezionamento e/o di qualificazione professionale conseguito in corsi almeno annuali previsti dagli statuti delle università statali, libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati:

Per ogni corso annuale: punti 1.

Per ogni corso biennale: punti 2.

I titoli relativi alle lettere A) e B) anche cumulabili fra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 6.

Si conviene infine di eliminare dall'allegato F) della tabella di valu-

tazione dei trasferimenti d'ufficio, titolo III lettera a), il riferimento all'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi a cattedra del personale docente, atteso che si tratta di mero errore materiale che non trova riscontro nel testo dell'O.M.

I moduli domanda E1 e E2 verranno modificati in conformità del presente accordo.

La delegazione di parte pubblica si impegna a verificare, entro il 30 settembre 1992, le operazioni di cui all'art. 13 dell'O.M. n. 281/90, particolarmente nei punti dal n. 5 al n. 8 alla luce della gestione dei movimenti e degli esiti del contenzioso aperto in sede giurisdizionale.

UNA BRUTTA FIGURA

(dalla prima pagina)

no riusciremo anche a stampare un libro bianco) è la riprova più evidente di quanto asseriamo.

Il vero scopo di questi atti è di screditare l'azione sindacale della stessa FIS. — Organizzazione scomoda, non "accomodante" — che crea problemi ai cosiddetti manovratori, come è successo in occasione del penultimo contratto della scuola al quale abbiamo rifiutato la firma (1987). Lo stesso protocollo d'intesa sui servizi minimi da assicurare in occasioni di scioperi sottoscritto da CGIL - CISL - UIL e SNALS a fine luglio 1991 disciplina e quindi vincola per il futuro solo chi lo firma; la FIS non ha firmato questo protocollo d'intesa, che all'art. 2, punto g) prevede uno slittamento degli scrutini intermedi di soli cinque giorni, ma tutto ciò vincola solo chi firma e non può essere diversamente, trattandosi, di norma non di legge.

Non ci meraviglia il comportamento della triplice sindacale (CGIL - CISL - UIL) non da oggi alla ricerca disperata di una legittimazione attraverso il potere, ma come si concilia il comportamento del docente che, eletto nelle liste dello SNALS, fa parte di questo Consiglio di disciplina e non assume

comportamenti coerenti con quanto il suo segretario generale prof. Carmine Gallotta scrive giustamente sul numero del 5 dicembre 1991 di Scuola-Snals in merito all'arroganza del potere, in una lettera aperta al Ministro della Funzione Pubblica?

Aspettiamo a questo proposito che il più grosso sindacato della scuola passi dalle parole ai fatti, non solo quelli giurisdizionali che, purtroppo — come la stesso Gallotta evidenzia — lasciano il tempo che trovano, ma al fatto politico vero è proprio che, per un sindacato è l'azione di sciopero.

Ma di questo problema ci occuperemo nel prossimo numero del giornale.

Ci preme in questo momento ritornare su questo episodio del "Buonarroti" di Arezzo per non farlo passare sotto silenzio, in quanto è sintomatico di una situazione di rigetto della categoria verso le azioni dei cosiddetti grandi sindacati. A noi premeva assicurare in queste righe la nostra piena solidarietà ai colleghi: tutto si risolverà, pensiamo, in bolla di sapone, in caso contrario consigliamo ai singoli la tutela attraverso la Magistratura ordinaria, con il sindacato FIS, che farà la sua parte.

A.S.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma